LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1965

relativa al ricorso della Repubblica federale di Germania all'articolo 115, primo comma, del Trattato, per escludere dal trattamento comunitario gli « ossidi di antimonio », originari di paesi terzi ed immessi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(65/261/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 155 e 115, primo comma,

Vista la richiesta di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 115, primo comma, del Trattato, richiesta che la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, datato 15 aprile 1965,

Considerando che l'importazione di « ossidi di antimonio » di cui alla voce ex 28.28 M della tariffa doganale comune, originari dei seguenti paesi : Bulgaria, Cecoslovacchia, Repubblica popolare cinese, Polonia, Romania, Ungheria ed Unione Sovietica, è soggetta nella Repubblica federale di Germania a restrizioni quantitative nel quadro di un contingente globale concesso a tali paesi, mentre non tutti gli Stati membri applicano lo stesso regime ;

Considerando che l'importazione nella Repubblica federale di Germania di « ossidi di antimonio » per il tramite di altri Stati membri costituirebbe una deviazione di traffico, che impedirebbe l'esecuzione delle misure di politica commerciale prese dalla Repubblica federale di Germania — in conformità col Trattato — nei confronti dei paesi considerati ;

Considerando che, nella situazione attuale, gli altri Stati membri non possono applicare i metodi di cooperazione necessari ; che la possibilità di applicare detti metodi sarà oggetto di ulteriore esame ; che, ciò dato, la Repubblica federale di Germania dev'essere autorizzata a prendere, a titolo temporaneo, le misure di protezione necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a non accordare il trattamento comunitario agli « ossidi di antimonio » di cui alla voce ex 28.28 M della tariffa doganale comune, originari dei seguenti paesi : Bulgaria, Cecoslovacchia, Repubblica popolare cinese, Polonia, Romania, Ungheria ed Unione Sovietica, immessi in libera pratica negli altri Stati membri e riesportati a destinazione della Repubblica federale di Germania.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata alla data del 31 dicembre 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN